


## ASSEGNAZIONE SPERIMENTALE DI CELLETTE CINERARIE DOPPIE PRESSO IL COMPLESSO EDICOLE DEL CIMITERO MONUMENTALE

1. Senza pregiudizio dell'attuale offerta di cellette di testa, dal prossimo 4 giugno 2018, al Cimitero Monumentale viene aggiunta la possibilità di ottenere in concessione, fino ad esaurimento della disponibilità, una celletta ossario di fascia utilizzabile **come celletta cineraria doppia**. Tale manufatto presenta una capienza massima **fino a quattro urne cinerarie opportunamente dimensionate**.
2. Le cellette ubicate nel complesso Edicole dell'Ottava ampliamento sono disponibili come segue:  
Tipologia manufatto 1. (cellari bassi) Dimensioni interne utili pari a: larghezza 76 cm; altezza 33 cm; profondità 35 cm.  
Tipologia manufatto 2. (edicola) Dimensioni interne utili pari a: larghezza 73 cm; altezza 33 cm; profondità 37 cm.



3. Rimane inalterato il corrispettivo di sub-concessione 40.le pari a **Euro 1.096,49 (\*)** oltre al contributo per spese di dismissione pari a **Euro 127,13 (\*)**
4. Tali **cellette cinerarie doppie** possono essere chieste in occasione di funerale e vengono abilitate ad ospitare – con il consenso di tutti i parenti aventi titolo - urne di defunti legati in vita tra loro (o con il richiedente) da un vincolo di parentela fino al 2° grado, che risultano già custodite in altra sepoltura nei cimiteri cittadini(\*\*) alla data del 1 giugno 2018 o che provengano da cimitero fuori Torino.
5. Sempre in occasione di funerale, o in altro momento, sono ammesse alle condizioni di cui al punto 4. istanze di concessione 99.le secondo le previsioni dell'art. 51 c. c) del Regolamento per il servizio mortuario e dei cimiteri della Città di Torino ([www.comune.torino.it/regolamenti/264/264.htm](http://www.comune.torino.it/regolamenti/264/264.htm)) assoggettate alla corresponsione di **Euro 2.301,09(\*)**, oltre al contributo per spese di dismissione pari ad Euro **127,13.(\*)**
6. Beneficiano delle condizioni di utilizzo di cui al punto 4. anche gli attuali concessionari di analoghe cellette di fascia presso il complesso Edicole che potranno richiedere il cambiamento di denominazione del manufatto da 'celletta ossario singola' e 'celletta cineraria doppia' funzionale all'inserimento di ulteriori urne oltre a quella/e già custodite (\*\*).
7. Nella **celletta cineraria doppia** non è tuttavia consentita la contemporanea presenza di cassetta ossario e di urna/e.

\*\*\*

(\*) Il pagamento dei corrispettivi e delle tariffe cimiteriali beneficia delle agevolazioni previste dal Comune di Torino  
[www.cimiteritorino.it/wp-content/uploads/agevolazioni\\_tariffe.pdf](http://www.cimiteritorino.it/wp-content/uploads/agevolazioni_tariffe.pdf)

**(\*\*) NEL CASO DI SPOSTAMENTO DI URNE DI DEFUNTI GIÀ SEPOLTI SI RICHIAMANO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**

**Art. 6 Principio di definitività della sepoltura - Decadenza della sub-concessione**

1. Il trasferimento di tutte o di alcune delle salme, delle ceneri o dei resti ossei tumulati nel loculo/celletta concesso/a in uso determinerà la decadenza dalla presente sub-concessione e la risoluzione della presente convenzione sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1353 e ss., cod. civ.
2. In tal caso la Concedente [AFC] sarà tenuta a rimborsare al Concessionario o ai suoi eredi la parte del corrispettivo percepito corrispondente all'originaria durata della sub-concessione non usufruita, alle condizioni stabilite dalla normativa comunale vigente.
3. A seguito della risoluzione della presente sub-concessione il Concessionario ovvero i suoi eredi dovranno restituire alla Concedente [AFC] il manufatto cimiteriale ricevuto in uso, completamente libero da cose, ceneri e resti mortali, arredi funerari e quant'altro di propria competenza.
4. Qualora il Concessionario ovvero i suoi eredi non abbiano provveduto ad accordarsi con la Concedente [AFC] in merito all'estumulazione delle eventuali urne cinerarie o dei feretri ancora presenti nel loculo/celletta all'atto della risoluzione della presente sub-concessione, tali urne e feretri verranno conferite a cura della Concedente [AFC] ed a spese del Concessionario o dei suoi eredi al sito cimiteriale individuato dalla normativa in quel momento.
5. Nel caso di cui al precedente comma 1, qualora il Concessionario ovvero i suoi eredi intendano continuare ad utilizzare il loculo/celletta concesso/a in uso dovranno preventivamente ottenere dalla Concedente [AFC] una nuova sub-concessione. L'ottenimento di tale nuova sub-concessione determinerà automaticamente la rinuncia da parte del Concessionario ovvero dei suoi eredi al diritto al rimborso di cui al precedente comma 2 e l'obbligo di restituire quanto eventualmente già percepito a tale titolo.